

REGOLAMENTO (CE) N. 1833/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1318/96 che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 per quanto riguarda il pubblico intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/88 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio riguardo alle misure generali e alle misure speciali di intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96⁽⁴⁾, ha fissato, all'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato, che serve per definire il prezzo massimo di acquisto; che, tenendo conto dell'attuale situazione critica nel settore delle carni bovine, è opportuno adattare l'importo in vigore della suddetta maggiorazione per tener conto in particolare dei maggiori costi e dei minori introiti che si registrano nel settore; che, di conseguenza, è necessario maggiorare fin d'ora tale importo di 3 ECU per la seconda gara del mese di settembre 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Nel regolamento (CE) n. 1318/96 della Commissione⁽⁵⁾ è inserito il seguente articolo 1 bis:*«Articolo 1 bis*

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, l'importo della maggiorazione applicabile al prezzo medio di mercato ammonta a 13 ECU/100 kg, peso carcassa.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alla seconda gara del mese di settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 9. 7. 1996, pag. 26.